



## Tabella riepilogativa sul fondo di integrazione salariale e cassa integrazione in deroga

Fondo Integrazione Salariale (art 19 DL 18/20)	CIG in deroga (art 22 DL 18/20)
<b>COS'È</b>	<b>COS'È</b>
Trattamento di integrazione salariale o assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” da richiedere all’INPS.	Trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga che può essere riconosciuto da Regioni e province autonome dopo accordo quadro tra regioni e parti sociali.
<b>CHI PUÒ ATTIVARE LA MISURA</b>	<b>CHI PUÒ ATTIVARE LA MISURA</b>
<p>Datori di lavoro con alle dipendenze mediamente più di 5 dipendenti (inclusi gli apprendisti), ed iscritti al FIS.</p> <p>I lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno</p> <p>N.B. Se invece il datore di lavoro non è iscritto o non può ricorrere al fondo oppure non occupa mediamente più di 5 dipendenti (quindi 5 o meno) può comunque ricorrere alla CIG in deroga di cui all’art. 22 del citato decreto legge.</p>	<p>Datori di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del settore privato, inclusi quelli agricoli, della pesca e del <b>terzo settore</b>, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti;</li> <li>• per i quali non trovano applicazione le tutele in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro (per es. quelli che non accedono al Fis, come specificato nella colonna di sinistra)</li> </ul> <p>indipendentemente dal numero di lavoratori occupati (quindi anche se hanno mediamente cinque dipendenti o meno).</p>
<b>DURATA</b>	<b>DURATA</b>
<p>Nove settimane nel periodo 23 Febbraio 2020 - 31 Agosto 2020</p>	<p>Nove settimane Per il periodo considerare l’accordo quadro che ogni regione fa con le parti sociali</p>
<b>PER QUALI LAVORATORI</b>	<b>PER QUALI LAVORATORI</b>
<p>Operai / impiegati/ quadri alle dipendenze del datore di lavoro alla data del 23 febbraio 2020</p> <p>Sono esclusi i dirigenti ed i prestatoti di lavoro domestico.</p>	<p>Operai / impiegati/ quadri alle dipendenze del datore di lavoro alla data del 23 febbraio 2020</p> <p>Sono esclusi i prestatori di lavoro domestico (ed i dirigenti che già ordinariamente non rientravano).</p>

COSA E QUANTO SPETTA	COSA E QUANTO SPETTA
<p>Trattamento di integrazione salariale erogato attraverso specifico fondo detto FIS</p> <p>La misura della prestazione è fissata nell'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale</p> <p>La misura della prestazione mensile lorda, comprensiva del rateo di tredicesima, sarà di euro 998,18 per chi aveva una retribuzione lorda sotto i 2.159,48 e di Euro 1.199,72 per chi aveva una retribuzione lorda oltre i 2.159,48 mensili lordi.</p>	<p>Cassa integrazione guadagni</p> <p>Il trattamento di integrazione salariale ammonta all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale.</p> <p>La misura della prestazione mensile lorda, comprensiva del rateo di tredicesima, sarà di euro 998,18 per chi aveva una retribuzione lorda sotto i 2.159,48 e di Euro 1.199,72 per chi aveva una retribuzione lorda oltre i 2.159,48 mensili lordi.</p>
PROCEDURA-OBBLIGHI ED ESENZIONI	PROCEDURA-OBBLIGHI ED ESENZIONI
<p><b>Prima fase</b></p> <p>Obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto con i sindacati, anche per via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva alle RSA o RSU, ove esistente, nonché alle associazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale</p> <p>Esenzione dal pagamento del</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• contributo addizionale ex art. 5 del DLgs. 148/2015;</li> <li>• aliquota di finanziamento al FIS di cui all'art. 29 co. 8, secondo periodo, del DLgs. 148/2015;</li> <li>• contributi di finanziamento per ricorso all'assegno ordinario previsti dall'art. 33 co. 2 del DLgs. 148/2015.</li> </ul> <p><b>Domanda</b></p> <p>All'INPS entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Per la domanda vedasi il messaggio INPS 1287 del 20 Marzo 20202.</p>	<p><b>Prima fase</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accordo quadro tra regioni e parti sociali.</li> <li>• Accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con le rappresentanze sindacali aziendali o RSU, ove esistente, e in mancanza con le associazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L'accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti. Comunque c'è obbligo di informazione preventiva delle rappresentanze sindacali anche per via telematica.</li> </ul> <p><b>N.B.</b> Il messaggio INPS 1287 del 20 Marzo 2018 prevede che la domanda di cassa integrazione possa essere presentata anche prima dell'accordo e sarà ritenuta valida anche con un accordo sottoscritto in data successiva.</p> <p><b>Domanda</b></p> <p>Dopo gli accordi si presenta domanda a regioni o province autonome in base agli accordi quadro.</p>

COME VIENE PAGATO	COME VIENE PAGATO
<p>Le prestazioni sono autorizzate con pagamento a conguaglio da parte del datore di lavoro, a partire dal mese successivo a quello in cui è intervenuta l'autorizzazione.</p> <p>Può essere richiesta la modalità di pagamento diretto da parte dell'INPS</p>	<p>L'INPS provvederà all'erogazione delle prestazioni in questione, previa verifica del rispetto dei limiti di spesa.</p>
LIMITI DI SPESA	LIMITI DI SPESA
<p>Lo Stato ha messo a disposizione 1.347,2 milioni e quindi coprirà le domande fino a tale limite.</p> <p>Ma se la domanda non viene accolta per esaurimento di queste risorse aggiuntive, si potrà comunque ricorrere al FIS ordinario</p>	<p>Fino ad un max di 3.293,2 milioni da ripartire tra le regioni</p>
<p><b>N.B. L'Art. 48 comma 3 del Cura Italia prevede che i trattamenti di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga cessano in caso di pagamento ai gestori dei centri diurni chiusi, da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 48 comma 2. Ciò vuol dire che, fino a quando non si hanno i pagamenti dalle pubbliche amministrazioni per la chiusura dei centri o per le prestazioni alternative rese, si ha il diritto ad usufruire della FIS o della cassa integrazione straordinaria, salvo eventuale restituzione dell'eventuale somma già corrisposta come FIS o come cassa integrazione.</b></p>	
<p>Ma se l'Ente gestore ha altri servizi differenti da quelli previsti nell'articolo 48 per i quali ha comunque subito una sospensione o una riduzione dell'attività, questi può accedere per i lavoratori impiegati in tali seconde attività alle misure del FIS o della CIGd.</p>	